COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

42.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

DULBECCO ed altri: Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale (560);

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale » (750);

LOBIANCO ed altri: Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (758) 313

PRESIDENTE 313, 314, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327

BINELLI 317, 318, 320

BRUNI 320, 323

CONTU 322

DULBECCO 326

ESPOSTO 316, 320

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 317, 321, 323, 324, 325

MENEGHETTI, *Relatore* . 314, 317, 322, 323, 324

PELLIZZARI 320, 322, 323

PISONI 316, 317, 320, 322

RINDONE 325

URSO SALVATORE 325

ZUECH 317

Votazione segreta:

PRESIDENTE 327

La seduta comincia alle 9,15.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Dulbecco ed altri: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (560); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale » (750) e Lobianco ed altri: Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Dulbecco ed altri: « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale »; Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente la "Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale" », e Lobianco ed altri: « Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio, hanno rispettivamente espresso i seguenti pareri: « Parere favorevole » e « Parere favorevole a condizione che il primo e il secondo comma dell'articolo 5 siano soppressi e che al terzo comma siano soppresse le parole " senza aggravio di interessi ", e che all'articolo 16 l'autorizzazione di spesa sia ridotta a 275 miliardi, in essa comprendente anche lo onere di cui all'articolo 2, e sia coperta nel seguente modo:

quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni;

quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce " ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 ";

quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce " fondo di solidarietà " ».

L'onorevole Meneghetti ha facoltà di illustrare il nuovo testo, concordato in seno al Comitato ristretto in seguito alle modifiche introdotte in conformità alle condizioni poste dalla V Commissione bilancio.

MENEGHETTI, *Relatore*. All'articolo 1, alla fine del punto *b*), la percentuale della produzione lorda globale è stata portata dal 30 al 35 per cento, ed è stata aggiunta la frase: « esclusa quella zootecnia, nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, laddove il gruppo comunista chiede di ridurre la spesa per i consorzi di difesa attiva e passiva da 70 a 40 miliardi, non è stato possibile raggiungere un accordo.

L'articolo 5 è stato modificato rimanendo composto da un solo comma, per cui recita: « I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso ».

All'articolo 9 si sarebbe voluto apportare una modifica il cui accoglimento, però, secondo quanto fattoci rilevare dai tecnici, avrebbe comportato un nuovo rinvio del testo alla V Commissione bilancio, cosa che ritengo sia assolutamente da evitare, vista l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, e considerate le sue passate vicende.

Un'altra correzione è poi stata apportata all'articolo 10, per quanto riguarda la dotazione della Cassa dei consorzi: sulla sostanza della modifica mi pare che ci fosse unanimità, si è trattato soltanto di dare al testo una impostazione più chiara.

L'onorevole Salvatore Urso aveva anche prospettato la presentazione di un emendamento, tendente ad affrontare il problema certamente grave dei danni provocati dalle colate laviche, ma la maggioranza ha ritenuto che non fosse possibile inserire in questo provvedimento relativo al fondo di solidarietà, l'emendamento del collega Salvatore Urso, in base al quale lo Stato o le regioni avrebbero dovuto acquisire i terreni invasi dalle colate laviche e che per moltissimi anni saranno inutilizzabili. Si è ritenuto più opportuno che su tale argomento venga presentato un provvedimento di legge **ad hoc**, dal momento che il testo unificato che stiamo esaminando si muove in una logica diversa.

Credo di poter terminare qui la mia breve esposizione, ritenendo che, senza necessità di procedere ad una ulteriore discussione sull'insieme del provvedimento, si possa direttamente passare all'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attibuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le Regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, numero 1083, salva le erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a lire 1.500.000 a favore delle aziende che abibano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie, aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per

ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1981, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Binelli e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « per l'anno 1981 », *aggiungere le seguenti*: « la spesa di 50 miliardi e di 70 miliardi a partire dal 1982 ».

ESPOSTO. La nostra insistenza nel presentare un emendamento tendente a modificare la destinazione della spesa per il 1981 è connessa alla logica contenuta nella struttura generale del dispositivo legislativo, nel senso che la nostra azione volta a portare l'entità complessiva del fondo di solidarietà ad una cifra di gran lunga superiore a quella effettivamente stanziata per il 1981 ci aveva visto concordi nel ritenere che 70 miliardi rappresentassero il punto di equilibrio tra le esigenze derivanti dalle varie calamità naturali verificatesi e le spese per i consorzi, intese anche come incentivo alla organizzazione consortile, a prescindere dalla nostra opinione sull'intervento delle assicurazioni. Se, come hanno fatto il Governo e la maggioranza della Commissione competente, si riduce l'entità globale e si riequilibra la condizione dei contributi a fondo perduto e se, come giustamente è stato fatto, si accetta di escludere la zootecnia dalla possibilità di ricevere contributi per danni, e di elevare, invece, a cinque milioni il tetto di tali contributi per le aziende a coltura specializzata protetta, la situazione cambia e bisogna riequilibrare la somma globale stanziata per il 1981.

Desidero sottolineare, infatti, che la nostra proposta di autorizzare una spesa di 50 miliardi per il contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali non è estesa anche agli anni futuri ma è circoscritta al 1981, in considerazione del fatto che per quest'anno la dotazione complessiva ammonta a 275 miliardi soltanto, mentre a partire dal 1982 sarà di 400 miliardi, permettendo, quindi, uno stanziamento di 70 miliardi. Si tratta di una logica stringente.

Secondo i colleghi, i consorzi stanno aspettando questi stanziamenti, ma le notizie che noi comunisti abbiamo avuto dal Ministero dell'agricoltura sono diverse da quelle alle quali hanno fatto riferimento gli onorevoli Meneghetti e Pellizzari e non ci confermano affatto la necessità di mantenere uno stanziamento di 70 miliardi. Comunque, a prescindere dalle notizie che possono venirci dal Ministero, come legislatori noi dobbiamo tenere conto del fatto che uno stanziamento complessivo di 275 miliardi non può che portare ad una riduzione, per il 1981, della quota destinata alla dotazione delle casse sociali. Credo che la nostra proposta sia in armonia con la struttura generale della legge che ci apprestiamo a varare e con lo spirito che ha animato i commissari nella sua definizione.

PISONI. Ho ascoltato con attenzione le argomentazioni che sono state portate, ma desidero specificare che il meccanismo che regola le assicurazioni è diverso. Noi dobbiamo quanto meno assicurare la cifra corrispondente al valore della assicurazione che i consorzi vanno a contrarre.

BINELLI. Hanno speso 40 miliardi.

PISONI. Io non mi sento di compiere una quantificazione. A parte il fatto che l'articolo 2 prevedeva anche l'inizio di una difesa attiva che deve essere svolta, e che al momento possiamo solo avviare, non possiamo accettare una quantificazione che risulti magari inferiore a quanto i consorzi vanno ad assicurare, perché in tal caso non sapremo su chi far gravare questi fondi; non possiamo spingere i coltivatori ad assicurarsi dando loro la garanzia che il 50 per cento sarà coperto dalla legge, quando invece non è così. Io sono contrario a quantificare rigidamente la somma, a meno che gli uffici del Ministero non siano in grado – ed in realtà non lo sono, perché i contratti di assicurazione si completano entro giugno – di dirci quale debba essere questa somma.

ZUECH. Sono decisamente contrario all'emendamento Dulbecco, perché se l'obiettivo da raggiungere è quello della difesa della produzione, occorre fare in modo di incoraggiare i produttori ad associarsi nei consorzi per una azione, appunto, di difesa attiva della produzione stessa.

MENEGHETTI, *Relatore*. Condivido le osservazioni fatte dai colleghi Pisoni e Zuech, limitandomi ad osservare che la logica cui si è richiamato il collega Esposto non mi sembra del tutto coerente, perché mentre all'articolo 1 – proprio su proposta dei colleghi comunisti – abbiamo aumentato la possibilità di spesa, all'articolo 2 la diminuiamo relativamente ai contributi ai consorzi. Inoltre, i 50 miliardi proposti dal collega Dulbecco oggi non sono affatto sufficienti a coprire le spese dei consorzi, molti dei quali ancora non hanno riscosso i soldi dello Stato per il 1979, per cui sono scoperti per somme notevoli, pagano interessi a tasso normale agli istituti di credito, ed hanno assoluta necessità di entrare in possesso delle somme loro spettanti.

Per non parlare poi del futuro: è infatti evidente che, con l'aumento dei premi di assicurazione, diminuire i finanziamenti vorrebbe dire distruggere sul nascere i consorzi di difesa, annullando il primo tentativo di incentivazione della difesa attiva.

Per questa ragione, e per le altre esposte dai colleghi che mi hanno preceduto, esprimo parere contrario.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Purtroppo, per quanto riguarda le previsioni per il 1981, poiché i contratti di assicurazione decorrono da giugno, non siamo in grado di fare alcuna previsione.

A parte questo, però, mi sembra che di fronte al proficuo lavoro comune svolto per portare a termine il provvedimento, l'elemento in questione dovrebbe essere privo di drammaticità. Si potrebbe, pertanto, trovare una soluzione intermedia, rispondente alle esigenze evidenziate dall'una e dall'altra parte; la soluzione potrebbe essere rappresentata dalla frase: « la spesa di 60 miliardi e di 70 miliardi a partire dal 1982 », aggiunta dopo le parole: « per l'anno 1981 ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « per l'anno 1981 », *aggiungere le seguenti*: « la spesa di 60 miliardi e di 70 miliardi a partire dal 1982 ».

MENEGHETTI, *Relatore*. Neanche questa soluzione mi sembra molto convincente, proprio per le ragioni che ho prima detto, ma l'accetto sia perché è urgente concludere l'*iter* del provvedimento, sia perché sarà possibile in un prossimo futuro – con l'impegno, mi auguro, di tutti i commissari – portare la somma da stanziare a 70 miliardi, ed anche oltre.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Binelli fosse soddisfatto della mediazione operata dal Governo, potrebbe ritirare il suo emendamento.

BINELLI. Lo ritiro, signor presidente, ed accetto quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli dal 3 all'8, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle Regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle Regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali da conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, lettera *a*), punto 1, della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

il ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*È approvato*).

ART. 5.

I soggetti titolari di aziende di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.

(*È approvato*).

ART. 6.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

La valutazione dai danni subìti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 lettera *h*) della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge del 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda di as-

sociati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subìto, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

BINELLI. In realtà questo articolo 9 riproduce l'articolo 13 della legge n. 364 del 1970 con riferimento alle associazioni di produttori ortofrutticoli con l'unica differenza che viene omesso quel paragrafo del citato articolo 13 che imputava alla imposta spiriti la conseguenza finanziaria della disposizione; ed infatti ieri, in sede di Comitato ristretto, noi abbiamo chiesto per quale motivo vi sia questa omissione nel testo inviato per il parere alla Commissione bilancio, dal momento che bisogna stabilire se le conseguenze finanziarie gravino sul fondo o sulla imposta spiriti.

Mi rendo conto che inviare nuovamente il testo dell'articolo 9 alla V Commissione potrebbe a questo punto rappresentare un problema, ma dal momento che il Governo avrà sicuramente previsto, come è sempre avvenuto, che una parte della imposta spiriti sia destinata a questo scopo, mi domando se non sia possibile ripristinare per intero il testo dell'articolo 13 della legge n. 364 senza dover richiedere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Binelli, è giusta, ma ella sa bene che stando così le cose l'onere è a carico del fondo mentre con la modifica da lei proposta le cose cambierebbero totalmente. Forse attraverso un ordine del giorno si potrebbe venire incontro all'esigenza da lei prospettata.

PISONI. Nutrendo la stessa preoccupazione del collega Binelli, mi sono informato in proposito ed ora credo che non sia il caso di insistere su questo punto dal momento che l'intervento dell'AIMA è superiore al tipo di intervento in questione e che, quindi, fintantoché non si modificherà la disciplina comunitaria assai scarso sarà l'interesse per il settore frutticolo da questo punto di vista.

BINELLI. Per noi sarebbe sufficiente l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno su questo problema.

ESPOSTO. L'importante è sottolineare che l'articolo 13 della legge n. 364, non essendo stato abrogato, continua ad avere efficacia.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi sembra giusta l'osservazione fatta dal collega Pisoni e certo non credo sia il caso di rinviare il provvedimento alla V Commissione bilancio. Sarei, invece, disposto ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

PELLIZZARI. La soluzione più logica sarebbe quella di impegnare i vari gruppi a suggerire ai loro rappresentanti del Senato di reintrodurre l'articolo 13 nella sua interezza.

PRESIDENTE. In questo caso il provvedimento verrebbe nuovamente inviato alla nostra Commissione per ricevere la definitiva approvazione.

BRUNI. A mio giudizio l'articolo 13 della legge n. 364 non è affatto in con-

trasto con la disposizione al nostro esame e quindi continua ad avere la sua efficacia. Per maggiore precisione sarebbe comunque opportuno eliminare dall'articolo 15 l'espressione « non richiamate dalla presente legge » lasciando sussistere un comma del seguente tenore: « In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364 ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è dell'avviso che la nuova normativa che sta per essere varata non comporti affatto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 364: è bene che ciò risulti a verbale.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle Regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dal seguente:

« La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3 e 4 vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati ».

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organi-

smo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'Organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'Organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

CONTU. In base a questo articolo 11 i consorzi possono deliberare di fare ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, io vorrei sapere se questa dizione « ramo grandine » debba intendersi come preclusiva di altri tipi di danni o se si tratti semplicemente di una indicazione. Dal momento che nel sud non c'è la grandine mentre invece possono verificarsi notevoli danni ad esempio a seguito delle gelate, non vorrei che il sud venisse nuovamente penalizzato ammettendo la possibilità di contrarre assicurazioni solamente contro la grandine, che cade quasi esclusivamente al nord.

Se l'espressione usata è puramente indicativa credo che ciò vada chiaramente specificato, altrimenti dovrò presentare un emendamento tendente ad introdurre la possibilità di stipulare polizze assicurative anche contro il gelo e la brina.

MENEGHETTI, *Relatore*. Il quesito posto dall'onorevole Contu è giusto e vorrei precisare, tra l'altro, che questo problema ormai non riguarda solo il sud ma anche il nord. Non è che l'indicazione dell'esercizio del ramo grandine si riferisca soltanto alle società assicurative che sono autorizzate a questo tipo di operazioni. Ritengo che in base alla legge n. 364, nelle polizze assicurative sia contenuto anche il ramo gelate.

PELLIZZARI. Con il primo comma dell'articolo 11 si intende precisare che le società di assicurazione nel nostro paese debbono avere una specifica autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, il quale autorizza le suddette società a esercitare alcuni rami e non altri.

In base alle osservazioni fatte dall'onorevole Contu, bisogna vedere se vi sono società autorizzate ad esercitare un ramo abbastanza nuovo quale è quello concernente la difesa da calamità naturali quali, ad esempio, le brinate e le gelate. Finora, per quanto mi consta, non ho mai visto polizze di assicurazione stipulate per questi rami.

PISONI. Ricordo alla Commissione che nel Trentino c'è stata una grossa gelata che ha distrutto l'ottanta per cento della produzione agricola. I consorzi si sono più volte battuti per ottenere l'assicurazione anche per il gelo e la brina e hanno protestato in tutte le direzioni, facendo appello all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

La realtà è che finora le società di assicurazione non hanno accettato questo rischio relativo alla stipula di nuovi tipi di polizza.

MENEGHETTI, *Relatore*. Il ministero competente ha autorizzato la possibilità di

stipulare polizze sul ramo grandine. Tale problema potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno *ad hoc* con il quale si chieda al ministero di autorizzare le società assicurative a stipulare polizze anche per il ramo gelate e brina. È questo l'unico modo con cui possiamo procedere perché ritengo che non possiamo inserire una norma precisa nella legge senza che prima venga modificata l'intera normativa relativa alle società assicurative.

BRUNI. Ritengo che noi potremmo superare l'*impasse* togliendo al primo comma dell'articolo 11 la dizione: « autorizzate all'esercizio del ramo grandine ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bambi, Pisoni e Contu hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina ».

PELLIZZARI. A mio giudizio, l'organo competente per le autorizzazioni è il Ministero dell'industria.

MENEGHETTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento, e quindi all'introduzione di questa nuova specie di rapporto assicurativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bambi, Pisoni e Contu.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 12, 13 e 14 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le provvidenze di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

È fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

(*È approvato*).

ART. 14.

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364, non richiamate nella presente legge.

L'onorevole Bruni ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dopo le parole: « n. 364 », *sopprimere le seguenti*: « non richiamate nella presente legge ».

MENEGHETTI, *Relatore*. Sono favorevole.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'ultimo articolo del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364 » e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce « fondo di solidarietà ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il relatore propone il seguente titolo per il testo unificato: « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Urso Salvatore, Rindone e Bruni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione permanente della Camera,

nel momento in cui approva la proposta di legge recante « Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 364, concernente istituzione del fondo di solidarietà nazionale »;

considerato che la legge finanziaria per l'anno 1981 aumenta la dotazione del « Fondo » di 125 miliardi;

sottolineato che la stessa legge finanziaria dispone l'incremento del « Fondo », limitatamente all'anno 1981, di ulteriori 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-81;

impegna il Governo

a tener presente nella ripartizione della suddetta somma di 100 miliardi delle particolari esigenze venutesi a creare in seguito alle colate laviche del marzo 1981

che hanno colpito il territorio del comune di Randazzo, in provincia di Catania, che richiedono una assegnazione di almeno 10 miliardi per la erogazione dell'indennizzo ai proprietari e conduttori di aziende agricole.

0/560-750-758/XI/1

URSO SALVATORE. Sono stato spinto a presentare questo ordine del giorno dal mancato accoglimento di un mio emendamento all'articolo 1 del provvedimento il cui esame abbiamo appena concluso, tendente a porre il gravissimo problema dei danni causati dalle colate laviche. Nel presentare l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario desidero ricordare che la regione Sicilia ha già preso precisi impegni in questa direzione, stanziando 10 miliardi per il 1981 e 10 miliardi per il 1982.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo ritiene di poter accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono perché sia posto in votazione?

URSO SALVATORE. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Urso Salvatore, Rindone e Bruni, accettato dal Governo e per la cui votazione i proponenti insistono.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Rindone e Urso Salvatore hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione agricoltura e foreste,

presa in esame l'ultima eruzione lavica dell'Etna che ha coperto oltre mille ettari di terreno interamente coltivato a vigneto, noccioleto e frutteto e distrutto altre centinaia di ettari di bosco nonché case rurali;

appreso che la regione siciliana è già intervenuta con apposita legge;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente una propria iniziativa legislativa per far fronte agli oneri finanziari che la regione siciliana ha assunto a titolo di anticipazione in attesa dell'intervento da parte dello Stato.

0/560-750-758/XI/2

RINDONE. Desidero illustrare questo ordine del giorno pur preannunciando sin da ora che è mia intenzione ritirarlo. È mia opinione che il Governo avrebbe già dovuto intervenire con una legge straordinaria – cosa che invece non ha fatto –, come era stato richiesto dalla regione siciliana, per i danni provocati dalle colate laviche e che tali finanziamenti avrebbero dovuto essere aggiuntivi rispetto ai cento miliardi stanziati nella legge finanziaria per far fronte alle conseguenze delle calamità verificatesi in Calabria, Sardegna e Sicilia dal momento che le colate laviche cui faccio riferimento si sono verificate in un periodo successivo alle altre calamità atmosferiche, costituiscono un fenomeno del tutto particolare ed inoltre siamo convinti che per esse non sia sufficiente un richiamo generico alla legge n. 364 ed occorra, invece, un provvedimento particolare, elaborato proprio per essere applicato a questa situazione specifica, visto che per secoli sarà impossibile ripristinare delle colture su quei terreni che sono stati ricoperti dalla lava, mentre bisognerà consentire lo sviluppo di attività economiche che consentano comunque la produzione di redditi.

D'altra parte va anche detto che rilevanti sono le inadempienze del Governo nei confronti della regione siciliana non solo per quanto riguarda questa calamità in particolare ma anche per altre che hanno colpito la Sicilia. Le regione ha la facoltà – e questo è un merito e un demerito – di poter intervenire anticipando fondi per conto dello Stato in caso di calamità atmosferiche ma tale facoltà, che ha consentito interventi tempestivi che so-

no comunque stati fatti inevitabilmente sottraendo risorse ad altre attività altrettanto importanti, ha dato al Governo un alibi per aggravare le proprie inadempienze. Infatti, in occasione di altre due calamità atmosferiche che hanno duramente colpito la Sicilia, a fronte di leggi regionali anticipatrici in un caso di circa 48 miliardi e nell'altro di circa 53, il Governo ha dato un contributo rispettivamente di 6-7 e di 3 miliardi, per cui ora si troverebbe in debito di circa 90 miliardi nei confronti della regione siciliana. Naturalmente, siccome c'è la necessità di operare con urgenza gli interventi, anche in questo caso la regione siciliana sarà costretta ad emanare una legge anticipatrice non solo dei fondi necessari a far fronte ai danni prodotti dalla lava ma anche dalle gelate, dal vento e da tutte le altre intemperie che hanno colpito in particolare gli agrumeti: si tratta, in tutto, di cento miliardi.

L'ordine del giorno a firma Urso Salvatore, Rindone e Bruni che già abbiamo approvato costituisce, dunque, un richiamo incompleto all'esigenza che il Governo compia il suo dovere fino in fondo quando si tratta di interventi che spetta allo Stato compiere. Fatta questa dichiarazione ritiro, come preannunciato, il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

DULBECCO. Senza avere la pretesa di interpretare il pensiero dei colleghi, credo che, diversamente da quanto avviene di solito, ciascuno di noi giunga al voto finale con un po' di amarezza: per i tempi impiegati, dal momento che la presentazione della nostra proposta di legge risale al 1979; per l'innalzamento dal 30 al 35 per cento della percentuale della produzione lorda globale che deve essere stata danneggiata per poter usufruire del contributo - percentuale che il mio gruppo ha accettato solo perché accetta quasi sempre le mediazioni del presidente -; per le resistenze che abbiamo incontrato - non a caso il collega Esposto ha detto più volte che doveva esserci un nemico occulto presso il Ministero del tesoro - e per l'incomprensione di coloro che ci hanno dipinto come gli « untorelli » che spuntano il bilancio dello Stato; perché non sempre in questa vicenda politica siamo riusciti a raggiungere la unanimità dei consensi e non è riuscito a trionfare il concetto della centralità dell'agricoltura e perché l'idea della necessità di una cultura contadina, che il senatore Marcora esprime in un suo libro e che il collega Babbini spesso richiama, ha bisogno ancora di fatica e di tempo per affermarsi.

Nonostante tutto ciò, io credo che alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissi, ed attorno ai quali, nel corso della precedente legislatura, aveva lavorato anche il Comitato ristretto presieduto dall'onorevole Giannini, siano stati raggiunti. Siamo quindi soddisfatti per il fatto che sia stata esclusa la produzione zootecnica da quella globale computata al fine della concessione del contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 1, perché altrimenti le maggiori beneficiarie sarebbero state le aziende zootecniche, e che sia anche stato previsto un contributo fino a 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta; così come siamo soddisfatti per lo snellimento delle procedure e per l'aumento dei finanziamenti che consente alle regioni di operare. Certo rimangono dei limiti, ma, lo ripeto, alcuni obiettivi sono stati raggiunti, dei considerevoli passi in avanti sono stati compiuti.

Ho ascoltato in aula il ministro Andreatta parlare spesso di ira o di rabbia da parte dei lavoratori di fronte a certi provvedimenti.

In base alla mia esperienza politica e all'appartenenza alla categoria, ho potuto constatare che di fronte a calamità naturali i contadini non sono arrabbiati, ma troppe volte disperati e la disperazione, a mio avviso, è il peggiore dei sentimenti.

Nell'esprimere, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole sul provvedimento mi auguro che il Senato lo approvi rapidamente, sì che tale legge possa dare un po' di speranza ai lavoratori del settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo, il relatore, l'onorevole Dulbecco e tutti gli altri componenti il Comitato ristretto che hanno contribuito alla stesura di un provvedimento così importante.

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge DULBECCO ed altri (560); CARLOTTO ed altri (750); LOBIANCO ed altri (758) *in un testo unificato e con il titolo*: « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale » (560-750-758):

Presenti e votanti . . .	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	30
Voti contrari . . .	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Babbini, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Bruni, Carlotto, Contu, De Simone, Dulbecco, Esposto, Ianni, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Rindone, Satanassi, Scaramucci Guaitini, Silvestri, Urso Salvatore, Vagli, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech, Zurlo.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO